

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 6472/2019;

2. Nome del ricorrente:

NOME	COGNOME	C.F.
LUCIA	ROCCO	RCCLCU75T59A783P
TERESA	BRUNITTI	BRNTRS78S55F839D
NICOLOSI	VALENTINA	NCLVNT77C59G371F

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO *PRO TEMPORE*,

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*,

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*,

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, IN PERSONA DEL RETTORE *PRO TEMPORE*,

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI IN ATTI;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- 1) della graduatoria pubblicata sul sito dell'Università degli Studi del Molise contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Classe di concorso INFANZIA) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente;
- 2) della graduatoria nominativa pubblicata sul sito dell'Università degli Studi del Molise contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Classe di concorso INFANZIA) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente;
- 3) della graduatoria pubblicata sul sito dell'Università degli Studi del Molise contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale e della graduatoria dei soggetti ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Classe di concorso INFANZIA) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente;
- 4) della graduatoria pubblicata sul sito dell'Università degli Studi Internazionali di Roma contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Classe di concorso PRIMARIA) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente;
- 5) della graduatoria nominativa pubblicata sul sito dell'Università degli Studi Internazionali di Roma contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Classe di concorso PRIMARIA) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente tra i soggetti ammessi;
- 6) della graduatoria nominativa pubblicata sul sito dell'Università degli Studi Internazionali di Roma contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale e della graduatoria dei soggetti ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Classe di concorso PRIMARIA) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente tra i soggetti ammessi;
- 7) della graduatoria pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di Messina contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Classe di concorso INFANZIA) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente;
- 8) della graduatoria nominativa contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Classe di concorso INFANZIA) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente;
- 9) della graduatoria nominativa pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di Messina contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale e della graduatoria dei soggetti ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Classe di

concorso INFANZIA) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente tra i soggetti ammessi;

10) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019);

11) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del D.M. n. 92 del 08.02.2019;

12) dei verbali - non conosciuti - della Commissione di concorso nella parte in cui si escludono parte ricorrente dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta;

13) ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi di parte ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato a parte ricorrente.

14) del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 21 febbraio 2019 n. 118 riguardante "*Attivazione percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado per l'a.a. 2018-2019*", nella parte in cui tale decreto ha autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all'allegata TABELLA A, anch'essa impugnata;

15.1) dei pareri espressi dai Comitati regionali di coordinamento delle Università della Regione Sicilia e di tutte le altre Regioni, dal contenuto ignoto in quanto non pubblicato;

15.2) dei bandi di Ateneo nella parte in cui quantificano i posti poi concretamente banditi per le immatricolazioni ai percorsi di formazione per conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;

15.3) dei provvedimenti, con contenuto ignoto in quanto non pubblicati, con i quali gli Uffici Scolastici Regionali hanno espresso il fabbisogno degli insegnanti specializzati sul sostegno per il triennio 2019-2021.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 240/2010.

Il D.M. 30 settembre 2011 (ed il successivo D.M. 92/19 che in parte qua l'ha emendato), è illegittimo nella parte in cui non istituisce una graduatoria nazionale (anche in ragione che soggetti con punteggi più bassi sono stati ammessi altrove) o, comunque, in ipotesi, come nella specie, di vacanze, presso taluni Atenei già noti all'esito della prima delle 3 prove di accesso, non consente agli idonei non vincitori di coprire, a domanda, tali posti liberi.

L'eliminazione della sola soglia di 21/30, dunque, senza attivazione della graduatoria nazionale, ha aggravato e non eliminato le distorsioni di un sistema palesemente illegittimo e foriero di ingiustizie.

Oggi, in ottemperanza ai principi di cui alla L.n. 240/2010, persino i presunti margini di discrezionalità indicati dal, che secondo taluna giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Sez. III *bis*, 15 gennaio 2008, n. 204) consentivano il sistema della graduatoria locale, sono certamente da rivedere.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 1 E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 E DELL'ART. 33 COST. ESORBITANZA NORMATIVA.

Parte ricorrente si duole di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova di concorso, tanto elevata (come dimostra il fatto che altrove si è ottenuto l'accesso anche con zero) da costituire non tanto "l'assicurazione di un "minimum" di capacità e meritevolezza dei candidati" (v. ordinanza TAR Lazio, III bis, dell'11 novembre 2011, n. 4204, in tema di soglia minima imposta di 20 punti), quanto piuttosto un ostacolo e quindi un disincentivo all'esercizio del diritto allo studio e alla formazione professionale di parte ricorrente.

Al più serviva una fonte analoga al D.M. 249/10 (che è un Regolamento) che, al contrario, non prevede soglie per il corso su sostegno e non un semplice D.M., come quello del 30 settembre 2011 ed il 92/19, privo dei passaggi tipici delle fonti regolamentari come è il D.M. 249/10.

In ragione del fatto che la L. n. 264/99 e il D.M. 249/10 quale fonte regolamentare sovraordinata, non prevede affatto un contingentamento degli accessi sulla base del punteggio ma, esclusivamente, in relazione alle strutture disponibili si da consentire agli specializzandi standard formativi minimi, non v'è dubbio che gli atti impugnati siano illegittimi, mancando una fonte normativa che li legittimi.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ. SULL'ILLEGITTIMITÀ DI UNA SOGLIA NAZIONALE A FRONTE DI DIFFERENTI TEST LOCALI.

La soglia “pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi” è fissata a livello nazionale dal D.M. 92/19 riprendendo il D.M. 249/10 in tema di T.F.A. che, per i corsi di specializzazione sul sostegno, nulla aveva previsto. In quel caso, tuttavia, la soglia di sbarramento fissata a livello nazionale rispondeva ad una ratio legata alla prova unica nazionale sulla base di test somministrati, per tutti gli Atenei, dal MIUR. Qui, invece, siamo innanzi ad una prova one shot che si svolge in tutti gli Atenei d'Italia nella medesima data e non consente, quindi, per la stessa classe di concorso di provare il test in più sedi ma con una prova che è decisa, a livello locale, dagli Atenei. In altre parole ogni Ateneo ha la sua prova ma si applica, per tutti, una medesima soglia. Si assiste, dunque, al fenomeno in base al quale vi sono Atenei ove il numero dei partecipanti è molto alto, in cui la soglia “pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi” ha dato vita ad un punteggio di ammissione parimenti alto e viceversa. In questa sede, dunque, si deduce circa l'irragionevolezza ed illegittimità di una soglia unica nazionale applicata a situazioni differenziate.

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E DEI PRINCIPI DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEIO.

Stante la previsione del bando e del D.M. “nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili” (art. 4, comma 5).

Non v'è ragione, tuttavia, per non consentire, sin da tale fase, la prosecuzione del percorso presso gli Atenei che tali posti liberi hanno già. Al contrario, è persino interesse dell'Amministrazione valutare i candidati con le proprie prove di accesso (almeno 2 su 3) anziché con quelle di altri Atenei.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 264 DEL 1999 E DEI SUOI PRINCIPI INFORMATIVI. VIOLAZIONE DEL CONCETTO DI PROGRAMMAZIONE E DELLA RATIO DELLA LEGGE 264. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 3, 33 E 34 COST. DELLA L.N. 107/15 E DEL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42 E NEL CASO DI LEGITTIMITÀ DEL DECRETO IMPUGNATO ECCEZIONE DI COSTITUZIONALITÀ.

SUGLI ILLEGITTIMI EFFETTI DELLA MANCATA COPERTURA DI TUTTI I POSTI IN PUNTO DI PROGRAMMAZIONE: L'ILLEGITTIMITÀ DEL DIVIETO DI ISCRIZIONE DEGLI IDONEI PRESSO ALTRI ATENEI IN PRESENZA DI POSTI DISPONIBILI.

La legge 264 del 1999 all'art. 1 prevede che “*Sono programmati a livello nazionale gli accessi: (...) b*”; il concetto di una accurata programmazione è poi ripreso all'art. 2 ove si ribadisce che “*Sono programmati dalle università gli accessi...*” e ancora al comma 2 del predetto articolo. È chiaro pertanto che tutto l'impianto normativo è centrato sul concetto di PROGRAMMAZIONE, dal “titolo” sino ad una specifica elencazione dei criteri dell'art. 3.

Le Direttive della Comunità Europea (tra le altre 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978; 78/687/CEE del Consiglio, di pari data; 78/1026/CEE del Consiglio) al fine di garantire il reciproco riconoscimento negli Stati - membri dei titoli di studio universitari e l'esercizio del diritto di stabilimento e la libera circolazione dei professionisti, esigono che i vari Stati garantiscano adeguati standard formativi minimi nei rispettivi corsi di formazione. I superiori principi, evidentemente, devono essere estesi ai posti liberi come quelli che rimarranno a seguito della graduatoria della procedura concorsuale.

La scelta, inoltre, appare difforme ai principi ed allo spirito di altre norme e D.M. (496/16) che sempre in materia scolastica hanno consentito lo scambio interregionale (qui inter Ateneo) degli idonei.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 264 DEL 1999 E DEI SUOI PRINCIPI INFORMATIVI. VIOLAZIONE DEL CONCETTO DI PROGRAMMAZIONE E DELLA RATIO DELLA LEGGE 264. CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 3, 33 E 34 COST., DELLA L.N. 107/15 E DEL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42 E NEL CASO DI LEGITTIMITA' DEL DECRETO IMPUGNATO ECCEZIONE DI COSTITUZIONALITA'.

Pare che sia illegittimo per violazione di legge e mancanza di copertura normativa la scelta di non ricoprire tutti i posti programmati e disponibili anche a fronte di idonei aliunde selezionati. "I criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del numerus clausus non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa" (C. Cost., 27 novembre 1998, n. 383).

Non v'è dubbio, dunque, che i provvedimenti impugnati sono illegittimi mancando una fonte normativa che li sostiene e che conferma che in presenza di posti liberi e in caso di superamento della soglia presso altro Ateneo è possibile lasciare posti vacanti. Diversamente opinando la norma (L.n. 264/99) sarebbe "tacciata" di incostituzionalità e non risponderebbe ai criteri tracciati dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 1998 che ha delimitato i casi e i motivi che determinano la legittimità del numerus clausus.

VII. SEGUE: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA UNIVERSITARIA SOTTO PIU' APPROFONDITI PROFILI. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 9, 33 E 34 COST. ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E SVIAMENTO.

La determinazione dell'Ateneo è illegittima, peraltro, in quanto è nelle sue competenze, e non in quelle ministeriali, provvedere sullo scorrimento della graduatoria.

Nessuna disposizione ministeriale in tema di programmazione, infatti, potrebbe far rinunciare l'Ateneo "dall'esercizio di una sua potestà e l'università ha quindi motivato, in maniera illegittima, il provvedimento impugnato, non avendo peraltro fatto riferimento a nessun altro ostacolo all'accoglimento dell'istanza di trasferimento" se non alle ragioni di programmazione definite come è noto in ambito ministeriale (Cons. Stato, Sez. II, par. 20 aprile 2011, n.1555) peraltro nel caso di specie ampiamente rispettate.

L'Ateneo, quindi, preso atto delle vacanze oramai definitivamente acquisite, avrebbe dovuto decidere, motu proprio, se mettere a scorrimento o meno tali vacanze senza alcun riguardo alle indicazioni fornite dal Ministero.

VIII. ILLEGITTIMITA' DELL'ISTRUTTORIA SVOLTA A MONTE.

Il numero dei posti banditi è figlio di un'istruttoria illegittima essendo insufficienti i posti complessivamente autorizzati rispetto al fabbisogno di personale docente specializzato ("soli 14.000 posti a fronte di ben 51.107 insegnanti senza il prescritto titolo di specializzazione assegnati agli alunni disabili nell'anno scolastico 2018/2019") nonché irragionevole la ripartizione tra gli atenei rispetto al fabbisogno territoriale ("soli 200 posti autorizzati per l'intera Regione Piemonte e di 320 posti per la Regione Emilia-Romagna, a fronte - per esempio - di 1.150 posti autorizzati nella Regione Calabria, 1.380 posti nella Regione Marche, 1.240 nella Regione Puglia e 370 posti nella Regione Molise").

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugate e sopra riportate negli atti impugnati di ricorso;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 8488/2019) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del "T.A.R.";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 6472/2019 (SCARICA);

7. Testo integrale del ricorso (SCARICA).